



COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.03.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.09.2012*

Articolo 1**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14.03.2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Articolo 2**ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
2. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 3**TERRENI AGRICOLI - ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della L. 27.12.1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Giavera del Montello sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7 lett. h) del D. Lgs 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs n. 23/2011 in quanto ricadenti in aree di collina.

Articolo 4**AREE FABBRICABILI**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze degli strumenti urbanistici adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Il Consiglio comunale determina, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili, al fine di ridurre al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.

Articolo 5**ALTRE ESENZIONI**

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria sono esenti:

1. i fabbricati posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. i) del D. Lgs 504/92.

Articolo 6**AGEVOLAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti tipologie di unità immobiliari:
 - a) L'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) L'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) Le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati.

2. Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'imposta è interamente dovuta dal coniuge assegnatario dell'immobile, quale titolare del diritto di abitazione sull'immobile stesso;

3. In attuazione di quanto previsto all'art. 8 comma 3 del Dlgs 504/1992, nel caso di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto tecnologico-elettrodotti (L.R. 27/93 e L.R. 48/99) in base al vigente PRG comunale, la detrazione per l'abitazione principale può essere annualmente elevata a 300,00 euro, trattandosi di situazioni di particolare disagio economico sociale, previa presentazione di apposita autocertificazione.

Articolo 7

ATTIVITA' DI CONTROLLO E RATEIZZAZIONE

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo n° 218 del 19.6.1997, limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

2. Il contribuente destinatario di avvisi di accertamento per un importo complessivamente eccedente € 250,00 può, entro sessanta giorni dalla notifica degli atti, chiedere, previa accettazione dell'accertamento medesimo, che il debito venga ripartito in rate di uguale importo nei termini di seguito indicati (decorrenti dalla data di notifica degli avvisi):

IMPORTO DA PAGARE	RATE	SCADENZE
Fino a € 250	nessuna rateizzazione	
Oltre € 250 e fino a € 500	2 rate	1^ rata entro 3 mesi 2^ rata entro 6 mesi
Oltre € 500	4 rate	1^ rata entro 3 mesi 2^ rata entro 6 mesi 3^ rata entro 9 mesi 4^ rata entro 12 mesi

3. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il conseguente obbligo di pagamento immediato ed integrale del debito residuo.

4. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico risultante dalla situazione reddituale e patrimoniale del contribuente, la Giunta Comunale può deliberare un ulteriore differimento e/o rateizzazione del pagamento di importi derivanti da avvisi di accertamento.

Articolo 8

VERSAMENTI, RIMBORSI E INTERESSI

1. L'importo (eventualmente comprensivo di tributi, interessi e sanzioni) al di sotto del quale non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi è pari a 12,00 (dodici) euro;

2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a detto importo;

3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili in misura pari al tasso legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Articolo 9

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Articolo 10

POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

1. Al fine del potenziamento dell'ufficio Tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane;

2. In applicazione del precedente comma, al personale addetto alle attività di gestione, controllo ed accertamento dell'imposta comunale degli immobili è riservata, a

titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL una quota del dieci per cento relativa agli importi incassati a seguito dell'attività di accertamento e controllo.

3. In detta quota riservata vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.

Articolo 11

RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1, lett. f), del Dlgs n. 446/1997 il comune riconosce il diritto al rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili per effetto di atti amministrativi adottati dal Comune stesso ovvero per effetto di atti normativi nazionali o regionali che abbiano determinato la sopravvenuta inedificabilità dei suoli.
2. Nei limiti di cui sopra, sono rimborsabili le quote di imposta corrisposte in relazione ai tre anni antecedenti alla sopravvenuta inedificabilità. La relativa domanda, sottoscritta dal soggetto passivo o dal suo legale rappresentante, deve essere presentata al protocollo comunale entro due anni dalla data in cui il terreno è divenuto inedificabile.
3. Nel caso in cui la sopravvenuta inedificabilità sia intervenuta a seguito di richiesta del proprietario, il rimborso si estende dalla data di presentazione al comune di detta domanda.
4. Il rimborso può essere erogato solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) Nei cinque anni precedenti alla sopravvenuta inedificabilità dei suoli non siano stati rilasciati titoli abilitativi e non siano state presentate D.I.A. o S.C.I.A. per l'esecuzione di interventi edilizi o urbanistici sulle aree interessate;
 - b) Non sia stato impugnato il provvedimento che ha determinato l'inedificabilità delle aree interessate;
 - c) Il provvedimento che ha determinato l'inedificabilità delle aree sia divenuto definitivo;
 - d) Nel caso in cui al punto 3 la domanda di rilascio dei titoli abilitativi di cui alla precedente lettera a) non deve essere stata mai presentata al Comune.
5. La diminuzione della base imponibile relativa ad un'area per motivi diversi dalla sopravvenuta inedificabilità, non può dar luogo al rimborso dell'imposta versata.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.